

8.1 Depositi definitivi obbligatori

Indice:

- a. Introduzione
- b. Depositi cauzionali
- c. Depositi amministrativi
- d. Depositi giudiziari
- e. Interessi
- f. Normativa di riferimento

I depositi definitivi obbligatori sono somme di denaro che i privati o enti pubblici in forza di legge o in base ad atti deliberativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria sono tenuti a versare, ovvero a depositare, per adempiere ad un obbligo od anche per ottenere un determinato effetto.

a. Introduzione

Le Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi (I.S.D.) approvate con D.M. 22/11/1954, all'art. 2 distingue i depositi in due macro categorie: i definitivi e i provvisori.

I depositi obbligatori devono necessariamente identificarsi in tre tipologie: cauzionali (art. 6 I.S.D.), amministrativi (art. 7 I.S.D.) e giudiziari (art. 8 I.S.D.), infatti l'art. 9 delle I.S.D. dispone che qualora un deposito non risulta contemplato nei precedenti art. 6, 7 e 8, si procede alla classificazione per assimilazione, considerando: la disposizione normativa da cui deriva, l'amministrazione che lo ha ordinato o autorizzato ed ogni altro elemento attinente la natura del deposito.

Allo stato attuale i depositi definitivi possono essere costituiti solo in contanti considerato la dematerializzazione dei titoli di stato resasi necessaria a seguito dell'introduzione dell'EURO, nonché l'abolizione della possibilità di iscrivere depositi in buoni postali fruttiferi introdotta con D.M. Tesoro del 9/12/2000.

I depositi, una volta costituiti pur non restituiti, sono "immortali". Gli stessi si prescrivono, ai sensi dell'art. 392 delle I.S.D., decorsi trenta anni continui dalla data in cui il deposito è divenuto liberamente esigibile, ovvero dalla data dell'ordinanza di svincolo.

Il deposito definitivo è gestito attraverso le seguenti fasi fondamentali:

1. ricevimento e costituzione
2. gestione
3. restituzione

b. Depositi cauzionali

I depositi cauzionali sono previsti dall'art. 6 delle I.S.D. e sono effettuati da agenti contabili, appaltatori, fornitori, affittuari di beni demaniali, ecc. (persone fisiche o giuridiche) in attuazione di norme legislative e regolamenti a garanzia di Amministrazioni Statali, Enti locali ed altri enti pubblici a seguito di una concessione rilasciata dagli stessi a garanzia della corretta esecuzione di forniture o servizi previsti.

c. Depositi amministrativi

I depositi amministrativi sono elencati all'art. 7 delle Istruzioni, si tratta prevalentemente di indennità di espropriazione per pubblica utilità, costituiti ed ordinati da PP.AA. e restituibili soltanto con il consenso delle stesse.

d. Depositi giudiziari

Tra i depositi giudiziari, previsti dall'art. 8 delle I.S.D., sono previsti i valori la cui proprietà è giudizialmente contestata, quelli che vengono effettuati in base a provvedimenti dell'Autorità

giudiziaria, per cauzioni ordinate o ammesse dall'autorità giudiziaria stessa, i depositi concernenti cauzioni o prezzi o somme relativi ad espropriazioni forzate mobiliari ed immobiliari, quelli di cui non possa effettuarsi il pagamento o la consegna per rifiuto dei creditori in seguito ad offerta reale fatta a norma di legge, o comunque eseguiti per volontà dell'Autorità giudiziaria.

I depositi giudiziari, relativi alla lett. n) art. 8 delle I.S.D., sono ordinati dai Tribunali che, in applicazione della circolare n. 171 del 13 febbraio 1953 del Ministero di Grazia e Giustizia, provvedono al trasferimento delle somme relative ai libretti postali da trasformare in depositi giudiziari, tramite un versamento diretto su conto corrente postale n. 35401025 intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato.

e. Interessi

Fino al 31/12/2009 i tre gruppi di depositi sopraindicati fruivano, come da D.M. del 25 novembre 1932, di un diverso saggio di interesse netto e precisamente:

- a) del 2% i depositi volontari
- b) dell'1,75% i depositi cauzionali
- c) dell'1,50% i depositi amministrativi e giudiziari

con decorrenza dal 31° giorno successivo al versamento in Tesoreria.

Inoltre, secondo le circolari della Cassa DD.PP. nn.1181 del 27/6/1991 e 1247 del 4/2/2002, per importi pari o superiori ad € 250,00 per il pagamento degli interessi si operava nel seguente modo:

- per un capitale da € 250,00 ad € 1.499,99 all'atto della restituzione del deposito;
- per un capitale da € 1.500,00 ad € 2.499,99 ogni 5 anni
- per un capitale da € 2.500,00 ad € 4.999,99 ogni anno
- per un capitale oltre € 5.000,00 ogni sei mesi.

Attualmente il D.M. 23 giugno 2009 ha ridotto i predetti saggi all'1% e ha previsto il pagamento degli stessi contestualmente alla restituzione del capitale, ad eccezione dei depositi volontari di importo uguale o superiore ai € 5.000,00 di cui è previsto un tasso calcolato su base annua.

I depositi definitivi di importo capitale fino ad € 249,99, iscritti dal 1° luglio 1991, sono infruttiferi. La ritenuta del 27% sugli interessi (istituita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art 26, 2° comma, con decorrenza 1° gennaio 1974, modificato con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425, con decorrenza 20 giugno 1996) non si applica agli interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.

f. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ R.D. 10 marzo 1910, n. 149
- ✓ Circolari Cassa DD.PP. nn.1181 del 27/6/1991 e 1247 del 4/2/2002
- ✓ Circolare Cassa DD.PP. n. 1242 del 12 aprile 2001 "Semplificazione della procedura di iscrizione dei depositi giudiziari"
- ✓ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art 26, 2° comma, con decorrenza 1° gennaio 1974, modificato con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425
- ✓ D.M. del 23 giugno 2009 "Ridefinizione delle procedure operative del Servizio depositi definitivi"
- ✓ Circolare del MEF-DAG-DCST n. 951 del 23 dicembre 2009 sulla nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.1/2010 del 15 marzo 2010 e n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative svildep3.0
- ✓ T.u. sugli espropri - DPR 327/2001